



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 53 / 2023

DEL 06/03/2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA
AVVERSO ORDINANZA N. 90/2022. CIG: Z5F39C39EE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 2 del 11/01/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2022-2024" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

PREMESSO CHE:

- in data 21.11.2022 veniva emessa Ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico, Servizio Edilizia Privata n. 90/2022 ad oggetto "Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi - artt. 27 comma 2 e 31 commi 1 e 3 del d.p.r. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.";
- in data 20.01.2023 con protocollo atti n. 969 è stato notificato a questa Amministrazione il Ricorso al T.A.R. Lombardia di Milano per l'annullamento dell'ordinanza n° 90/2022, emessa il 21.11.2022;
- nella seduta di Giunta Comunale del 31.01.2023 con Deliberazione n. 15 ad oggetto: "Costituzione in giudizio per ricorso al T.A.R. della Lombardia avverso ordinanza n°90 del 21/11/2022" veniva deciso di resistere in giudizio avanti il TAR Lombardia;

VISTI altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa.

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 4 del 03/03/2022;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 6 del 08/02/2022 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione

non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 30.12.2022 ad oggetto "*Esercizio provvisorio anno 2023. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2023 (art. 163 del d.lgs. 267/2000)*", immediatamente eseguibile, con la quale è stata assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell'esercizio provvisorio 2023 per gli stessi capitoli ed importi previsti per l'annualità 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024;

EVIDENZIATO come in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 gli enti gestiscono gli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, e nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2023 del bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 08.02.2022;

EVIDENZIATO altresì come:

-ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori a 1/12 degli stanziamenti del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al FPV, con esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. b) la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

Visto il preventivo di spesa da parte dell' Avv. Antonio Chierichetti di Busto Arsizio prot. n. 1314 in data 27.01.2023 e relativo disciplinare d'incarico che prevede, per le prestazioni professionali relative alla difesa in primo grado avanti al TAR Lombardia la somma totale di € 7.295,60;

Preso atto dell'attestazione inerente la regolarità contributiva mediante CERTIFICATO RILASCIATO DALLA CASSA FORENSE_ del 13/02/2023;

Considerato che la spesa verrà imputata sul capitolo di spesa 10301111050/0 "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti" del bilancio di previsione 2022-2024, esigibilità 2023, che presenta la voluta disponibilità di fondi,

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

1. di approvare il preventivo di spesa da parte dell' Avv. Antonio Chierichetti di Busto Arsizio prot. n. 1314 in data 27.01.2023;
2. di impegnare a favore dell' Avv. Antonio Chierichetti con sede in Busto Arsizio in Largo Giardino n. 7 C.F. CHRNNC60A03B300J e P.IVA 02155920123 la somma di € 5.980,00 oltre IVA, per un totale di € 7.295,60 IVA compresa, relativa alla prestazione professionale per la difesa avanti al T.A.R. Lombardia nel ricorso presentato per l'annullamento dell'ordinanza n. 90/2022;
3. di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10301111050/0 "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti", esigibilità 2023, del bilancio anno 2022-2024;
4. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z5F39C39EE

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 06/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)